

# ASI

Responsabilità Civile Istruttori

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
Comprehensive di GLOSSARIO



## INDICE

<b>GLOSSARIO</b>	<b>pag. 3</b>
<b>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>	<b>pag. 5</b>
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	<b>pag. 8</b>
<b>NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI</b>	<b>pag. 11</b>

## GLOSSARIO

**I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:**

**Anno: periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessantasei giorni in caso di Anno bisestile.**

**Assicurati: soggetti il cui interesse è protetto dall'Assicurazione**

**Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall'articolo 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.**

**Contraente: soggetto che stipula il contratto di Assicurazione**

**Cose: oggetti materiali e animali.**

**Danni corporali: morte o lesioni personali.**

**Danni materiali: la distruzione o il deterioramento di Cose.**

**Danni di natura contrattuale: inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.**

**Danni di natura extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.**

**Dipendenti: le persone iscritte, al momento del verificarsi del Sinistro, nel libro matricola tenuto dall'Assicurato a norma di legge.**

**Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, il coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.**

**Franchigia: La parte di danno che è esclusa dall'indennizzo espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.**

**Indennizzo/Risarcimento/ Indennità: somma liquidata dalla Compagnia in caso di Sinistro.**

**IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.**

**Limite di Indennizzo: massimo importo, al lordo di eventuali franchigie, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo**

**Malattia: alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia Malformazione o Difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.**

**Massimale: il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.**

**Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a Danni corporali o Danni materiali.**

**Periodo Assicurativo / Annualità Assicurativa: in caso di contratto di durata pari a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza del contratto stesso.**

**In caso di contratto di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto del contratto e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.**

**Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.**

**Premio: somma dovuta dal Contraente a UnipolSai a corrispettivo dell'Assicurazione.**

**Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.**

**Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.**

**Società: l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

**Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.**

**Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario**

## **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

*Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:*

### **Art. 1.1 - Contraente**

**La Contraente sottoscrive la presente Polizza in nome proprio e nell'interesse dei propri iscritti che rivestono la qualifica di ASSICURATI per le coperture di Responsabilità Civile verso terzi, alle Condizioni Generali nonché alle Condizioni Particolari di cui alla presente Polizza.**

### **Art. 1.2 - Persone Assicurate**

**Fatte salve le esclusioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, si considerano Assicurati tutte le persone, di cui alle definizioni, e che prestano attività di istruttori presso ASI delle seguenti discipline:**

**danza–atletica leggera –ginnastica (anche con attrezzi) -pilates –yoga–arti marziali**

### **Art. 1.3 - Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie - Proroga del contratto**

**L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice civile). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.**

**Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:**

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;**
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;**
- con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.**

**Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 Codice civile.**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.**

#### **Art. 1.5 - Recesso in caso di Sinistro**

**Dopo ogni Sinistro, come definito a termini di Polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia del Recesso. La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del Recesso, rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, al netto degli oneri fiscali. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza**

**dopo la denuncia del Sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia da parte della Società.**

#### **Art. 1.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che**

**influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.**

#### **Art. 1.7 - Deroga esistenza polizze**

**Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso Rischio.**

#### **Art. 1.8 - Aggravamento del Rischio**

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Codice civile).**

#### **Art. 1.9 - Diminuzione del Rischio**

**Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate del Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice civile) e rinuncia al relativo diritto di Recesso.**

#### **Art. 1.10 - Modifiche dell'Assicurazione**

**Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.**

#### **Art. 1.11 - Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.**

#### **Art. 1.12 - Forma delle comunicazioni**

**Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o a mezzo pec.**

#### **Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge**

**Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.**

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### Cosa assicura

#### Art. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati - nei limiti del Massimale indicato in Polizza - di quanto essi siano tenuti personalmente a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose ed animali, in conseguenza di un fatto avvenuto durante lo svolgimento delle attività di istruttore di discipline di cui all'art. 1.2 , sempreché lo stesso sia in possesso della relativa abilitazione.**

**La presente garanzia opera con esclusione di qualsiasi responsabilità inerente ad attività sanitarie.**

### Cosa NON assicura

#### Art. 2.2 - Persone NON considerate Terzi

**Non sono considerati terzi:**

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;**

#### Art. 2.3 - Esclusioni

**L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:**

- 1) **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- 2) **da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° Anno di età;**
- 3) **alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
- 4) **alle Cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;**
- 5) **conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;**
- 6) **ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- 7) **che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelle derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;**
- 8) **derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.**

**L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti:**

- a) **dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;**
- b) **da manipolazioni genetiche, da attività biotecnologiche, produzione, trattamento, sottoposizione a test, distribuzione, conservazione o qualsiasi altra forma di utilizzo o detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;**
- c) **da Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla influenza aviaria o alla encefalopatia spongiforme (TSE) ed eventuali varianti;**
- d) **da raccolta, manipolazione e stoccaggio di sangue;**
- e) **da prestazioni sanitarie;**
- f) **da qualsiasi forma o tipo di muffa, fungo, fermento biocontaminante o spora, anche in caso di concorso di altra causa;**
- g) **da campi elettromagnetici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero derivanti da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
- h) **da produzione e/o commercializzazione di armi, esplosivi o fuochi artificiali;**
- i) **da o verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;**
- j) **da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni, nonché i danni causati o derivati da o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere un atto di terrorismo;**
- k) **da furto;**
- l) **a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui possedute o detenute a qualsiasi titolo;**
- m) **alle Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
- n) **cagionati da:**
  - **prodotti e Cose in genere dopo la loro messa in circolazione;**
  - **opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori;**
  - **operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;**
- o) **derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività di qualsiasi natura (ad esempio industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi);**
- p) **a Cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile;**
- q) **ai veicoli in sosta nell'ambito delle aree adibite a parcheggio;**
- r) **a condutture ed impianti sotterranei in genere;**
- s) **a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.**

**L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni da detenzione o impiego di esplosivi.**

## Come assicura

### **Art. 2.4 - Pluralità di Assicurati**

**Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.**

### **Art. 2.5 - Franchigia**

**L'Assicurazione RCT si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro che abbia cagionato danni a cose.**

### **Art. 2.6 – Validità territoriale**

**Relativamente alla copertura R.C.T. l'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.**

## **NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

### **Art. 3.1- Denuncia del Sinistro e relativi obblighi**

**L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le circostanze che possano preludere all'eventodannoso.**

**In caso di Sinistro, da parte dell'ENTE a cui l'Assicurato appartiene, deve essere dato avviso scritto, controfirmato dall'Assicurato, all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando se ne ha avuto conoscenza (art.1913 CC). La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del Sinistro, nonché la dichiarazione ed eventuale documentazione comprovante che il Sinistro stesso è avvenuto nell'ambito dello svolgimento dell'attività di istruttore. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 CC.**

**Norma valida per la Sezione Responsabilità Civile**

### **Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

**La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.**

**Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia.**